

# IL TRIBUNALE DI TERAMO UFFICIO

## **FALLIMENTI**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi Presidente
Dott. Flavio Conciatori Giudice

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento

della riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato il seguente

### **DECRETO**

rilevato che all'esito dell'adunanza dei creditori svoltasi in data 25/05/2022, con decreto del 25/07/2022 questo Tribunale ha fissato la udienza ex art. 180 l.f. per la omologa della proposta di concordato preventivo depositata, a seguito dei rilievi sollevati dai commissari giudiziali rispetto alla originaria proposta, in data 04/05/2021 come integrata in data 08/11/2021; rilevato che con il decreto del 25/07/2022 questo Tribunale ha rilevato il raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 177, co. 1 l.f.;

rilevato che con il decreto del 25/07/2022 questo Tribunale ha espressamente ritenuto che con il voto contrario di \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* si sia verificata la "ipotesi n. 2" descritta nella relazione dei commissari del 20/06/2022, e che, pertanto, l'esito delle votazioni sia il seguente: voti favorevoli pari a euro \*\*\*\*\*\*\*\* corrispondenti al 29,94% del ceto creditorio votante; voti contrari creditorio votante; rilevato che questo Tribunale ha tuttavia ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 180, co. 4 l.f. a mente del quale "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"; ritenuto che debbano essere confermati tutti i rilievi già espressi da questo Collegio con il decreto del 25/07/2022; ritenuto che debba essere confermato, in particolare, quanto rilevato da questo Tribunale nel richiamato decreto del 25/07/2022 nella parte in cui si legge che "il voto di \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* è, nel caso in esame, determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177 l.f. atteso che nella ipotesi di suo voto favorevole sarebbe stata raggiunta la maggioranza di cui alla predetta norma dovendosi ritenere espressi voti favorevoli pari ad euro 328.561,06 (corrispondenti al 73,03% del ceto creditorio votante e voti contrari (espressi e non espressi pari ad euro 121.348,31, corrispondenti al 26,97% del ceto creditorio votante) (cfr. relazione dei commissari giudiziali del 20/06/2022); (...) i commissari giudiziali hanno ribadito, nella relazione depositata in data 20/06/2022, le conclusioni rassegnate (...) nella relazione ex art. 172 l.f. depositata in data 08/04/2022 secondo le quali nello scenario liquidatorio non potrebbe essere posto a soddisfazione del ceto creditorio il ricavato della vendita dei beni immobili di proprietà del socio \* che il creditori non potrebbero beneficiare dei flussi della continuità aziendale e dei plusvalori economici derivanti dalla cessione della azienda in funzionamento, determinandosi, per contro, una perdita di valore ed una dilatazione dei tempi di liquidazione dei beni aziendali; (...) nella relazione ex art. 161, co. 3 l.f. a firma del \* risulta attestato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, che il valore di mercato dell'azienda sarebbe pari ad euro \*\*\*\*\*\*\* nella ipotesi liquidatoria a fronte del superiore valore di euro \*\*\*\*\*\* nello scenario del concordato in continuità; (...) risulta raggiunta anche la maggioranza dei voti favorevoli nel maggior numero di classi richiesta dall'art. 177, co. 1, secondo periodo l.f. ai fini dell'approvazione della proposta, atteso che nelle tre classi previste questa ha ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli secondo i dati di seguito riportati: "I) CLASSE 1 1) voti favorevoli pari a euro zero corrispondenti al 0,00% del ceto creditorio votante della classe 1; 2) voti contrari (sfavorevoli o non espressi) pari a euro \* corrispondenti al 100,00% del ceto creditorio votante della classe 1; II) CLASSE 2 1) voti favorevoli pari a euro \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* corrispondenti al 53,82% del ceto creditorio votante della classe 2; 2) voti contrari (sfavorevoli o non espressi) pari a euro \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* corrispondenti al 46,18% del ceto creditorio votante della classe 2; III) CLASSE 3 1) voti favorevoli pari a euro \*\*\*\*\*\*\*\* corrispondenti al 81,24% del ceto creditorio votante della classe 3; 2) voti contrari (sfavorevoli o non espressi) pari a euro \*\*\*\*\*\*\* corrispondenti al 18,76% del ceto creditorio votante della classe 3" (cfr. relazione commissari 20/06/2022)"; rilevato giudiziali del che ha espressamente dichiarato, alla udienza del 26/10/2022, di rimettersi alle decisioni del Tribunale confermando il proprio voto, che ha qualificato "favorevole", anticipando che non si sarebbe opposta alla eventuale omologa del concordato; ritenuto, pertanto, alla luce dei superiori rilievi, che il concordato preventivo sia stato approvato ai sensi dell'art. 177 l.f.;

rilevato che il decreto di fissazione dell'udienza camerale è stato comunicato ai creditori dissenzienti; rilevato che i Commissari giudiziali hanno depositato parere motivato in ordine alla proposta concordataria nel quale hanno richiamato la relazione ex art. 172 l.f. depositata in data 08/04/2022 e la relazione concernente le dichiarazioni di voto depositata in data 20/06/2022 e nel quale hanno confermato il parere favorevole alla omologa evidenziando, oltre al raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 177, co. 1 l.f., la maggiore convenienza della proposta concordataria rispetto alla alternativa liquidatoria atteso che "nello scenario liquidatorio non potrebbe essere posto a soddisfazione del ceto creditorio il ricavato della vendita dei beni immobili di proprietà del socio flussi della continuità aziendale e dei plusvalori economici derivanti dalla cessione della azienda in funzionamento, determinandosi, per contro, una perdita di valore ed una dilatazione dei tempi di liquidazione dei beni aziendali, differenze peraltro apostrofate nella relazione ex art. 161, co. 3 L.F. a firma del \*; rilevato che, oltre ai Commissari giudiziali, al debitore e al \*\*\*\*\*, non vi sono altri soggetti costituiti; ritenuto che la procedura si sia regolarmente svolta; rilevato che il concordato consiste nella prosecuzione diretta dall'attività di impresa fino alla cessione saldo prezzo versato al 05/06/2023, a seguito di gara competitiva ex art. 163 bis c.p.c., al prezzo di euro \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, nella alienazione degli assets non funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa, nella alienazione di alcuni beni immobili di proprietà del ex socio e giacente, sui quali il \*\*\*\*\*\* ha costituito con atto notarile del 23/09/2019 rep. n. 3.095, racc. n. 2225, trascritto il 02/10/2019, RG 14011 RP 9915, vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. in favore del concordato, nell'incasso dei crediti e di altre poste attive con previsione di flussi finanziari costituiti dal prezzo ricavato dalla vendita del ramo di azienda e dalla continuità aziendale svolta fino al trasferimento del medesimo ramo di azienda, il tutto ai fini del pagamento, entro il secondo anno successivo a quello della omologa, in via integrale delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili, dei creditori privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile nello scenario liquidatorio e dei creditori chirografari distinti in tre classi secondo differenti percentuali di soddisfazione (classe 1: privilegiati tributari e contributivi degradati al chirografo, in ragione del 25%; classe 2: altri creditori degradati al chirografo non amministrati, in ragione del 24,5%; classe 3: altri creditori chirografari in ragione del 24%);

rilevato che la proponente ha individuato il liquidatore nella persona del Dott. Maurizio Di Provvido; ritenuto che debbano essere nominati un comitato dei creditori ed un liquidatore, da confermarsi, quanto a tale ultima figura, nella persona del professionista già indicato dalla debitrice dovendosi ritenere tale previa individuazione come parte integrante della proposta; il liquidatore agirà in modo da garantire la corretta esecuzione del piano proposto dalla società debitrice, attenendosi alle modalità in esso indicate e (per quanto non espressamente ivi stabilito) a quanto stabilito nel dispositivo del presente decreto, anche per quanto attiene alla distribuzione delle somme progressivamente ricavate mediante le attività di liquidazione; **P.O.M.** 

nomina il seguente comitato dei creditori: 1. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*; 2) \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*; 3) \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*; dispone che i commissari giudiziali comunichino la nomina ai singoli componenti designati, ponendo un termine di 10 giorni per l'accettazione. Qualora taluni dei suddetti creditori non accettassero la nomina, vogliano i commissari giudiziali informare il giudice delegato, proponendo, nel contempo, i nominativi di altri creditori che, per quantità e qualità dei loro crediti e

avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento degli stessi, possano garantire una composizione equilibrata del comitato in conformità a quanto stabilito dall'art. 40, co. 2, l.f. (richiamato dall'art. 182, co. 3, l.f.). In ogni caso, nel corso della fase esecutiva del concordato, il commissario giudiziale segnalerà al giudice delegato l'eventuale sussistenza di giustificati motivi per la sostituzione dei membri nominati; dispone le seguenti modalità di liquidazione:

- 1) il liquidatore prenderà in consegna, al momento della accettazione dell'incarico, i beni ceduti, dei quali redigerà inventario, alla presenza dei commissari giudiziali, su apposito verbale da depositare nel fascicolo informatico della procedura;
- 2) lo stesso liquidatore, entro due mesi dall'accettazione dell'incarico, dovrà predisporre e depositare nel fascicolo informatico della procedura l'elenco definitivo dei creditori sulla base delle risultanze della procedura, dandone immediata comunicazione agli stessi creditori con le modalità previste dall'art. 171, co. 2, l.f., e ai commissari giudiziali, e provvedendo successivamente al deposito in cancelleria della documentazione comprovante le predette comunicazioni;
- i commissari giudiziali depositeranno, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, un dettagliato prospetto dei crediti in relazione ai quali pendono giudizi, al fine di consentire al giudice delegato di effettuare le proprie valutazioni in ordine alla necessità di disporre eventuali accantonamenti ai sensi degli artt. 185, co. 2, e 136, co. 2, l.f.; nell'ulteriore corso della procedura, i commissari giudiziali provvederanno a segnalare al giudice delegato, nell'adempimento della propria funzione di vigilanza ex art. 185 l.f., l'eventuale insorgenza di altri contenziosi;
- 4) il liquidatore, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, dovrà predisporre e far approvare dal comitato dei creditori (allegando il parere dei commissari giudiziali, previamente acquisito) un programma che individui le iniziative giudiziali e/o stragiudiziali per la riscossione dei crediti e le modalità di liquidazione dei beni nel rispetto di quanto previsto dal r.d. n. 267/1942, mediante procedure competitive di scelta dell'acquirente e sulla base dei valori di stima determinati in corso di procedura, salve le diverse previsioni del piano concordatario;
- 5) per la riscossione dei crediti, in alternativa alle ordinarie modalità (diffida stragiudiziale, valutazione della possibilità di procedere giudizialmente e affidamento del relativo incarico a un legale, previa autorizzazione da parte del giudice delegato), il liquidatore potrà farsi autorizzare dal comitato dei creditori a conferire mandato a società specializzate, ovvero a procedere alla cessione in blocco dei crediti e delle azioni pendenti, secondo quanto previsto dall'art. 106 l.f.;
- 6) per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ivi compresi quelli non inclusi nell'elencazione di cui all'art. 182, co. 4, l.f., e in particolare per le transazioni, il liquidatore, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale (il quale dovrà valutare, ai sensi dell'art. 185 l.f., che l'atto non rechi pregiudizio ai creditori), dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori, al quale dovrà essere inoltrato anche il suddetto parere, notiziando all'esito il giudice delegato; in caso di inerzia o impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato;
- 7) il liquidatore chiederà, per la nomina di eventuali coadiutori, l'autorizzazione del comitato dei creditori e ne fornirà informativa al giudice delegato, al quale spetterà liquidarne il compenso; la nomina dei difensori per l'espletamento delle attività stragiudiziali o giudiziali di liquidazione spetta al liquidatore, fermo restando che la costituzione in giudizio deve essere preventivamente autorizzata dal giudice delegato e che la liquidazione dei compensi spetta allo stesso giudice delegato;
- 8) le somme oggetto del deposito giudiziario già in essere potranno essere trasferite dal liquidatore su un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato alla firma del giudice delegato, presso una banca scelta dallo stesso liquidatore, previa informativa ai commissari giudiziali,

in modo da garantire condizioni economiche competitive. Dell'eventuale trasferimento delle somme il liquidatore notizierà l'ufficio una volta avvenuta l'operazione. Per le spese necessarie e per i pagamenti, il liquidatore potrà effettuare i prelevamenti da tale conto corrente bancario, previa autorizzazione del giudice delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, della finalità della spesa, e allegando il parere dei commissari giudiziali);

- 9) il liquidatore verserà le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione, entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento delle stesse, sul conto corrente acceso ai sensi del punto precedente;
- 10) il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale vidimato da un membro del comitato dei creditori;
- 11) il liquidatore provvederà a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal piano predisposto dalla società debitrice e approvato dai creditori e rispettando l'ordine delle cause di prelazione, tenuto conto delle spese di procedura ancora da sostenere e sentito il parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, notiziandone, nel contempo, il giudice delegato;
- 12) i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegno circolare o bonifico bancario, con successivo immediato invio di distinta dei versamenti eseguiti sia al commissario giudiziale che al giudice delegato;
- 13) in caso di accantonamenti disposti per i crediti giudizialmente contestati, il liquidatore al momento dell'esecuzione del piano di riparto dei crediti aventi il medesimo rango provvederà a depositare gli importi risultanti dall'elenco delle passività di cui al punto n. 3 (maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati) in distinti libretti di deposito bancario aperti presso il medesimo istituto di credito ove è già in essere il conto corrente intestato alla procedura concordataria, vincolati all'ordine del giudice delegato, con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono; analogamente il liquidatore procederà per i pagamenti destinati a creditori irreperibili; lo svincolo delle somme di cui al punto precedente verrà disposto dal giudice delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della società debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione;
- 14) con periodicità semestrale dalla nomina, nonché ogni qualvolta debba porre in essere operazioni di particolare rilevanza, il liquidatore redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte (avendo cura di indicare tutte le informazioni raccolte dopo l'omologazione e di specificare gli eventuali "scostamenti" rispetto alle previsioni del piano concordatario), accompagnato dal conto della sua gestione; tale rapporto, in conformità a quanto disposto dall'art. 182, co. 6, l.f., dovrà essere depositato in cancelleria e trasmesso (unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo) al comitato dei creditori, i cui componenti potranno presentare osservazioni nel termine di quindici giorni dall'avvenuta trasmissione; nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle predette osservazioni nella cancelleria del Tribunale, il liquidatore trasmetterà una copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunicherà ai creditori a norma dell'art 171, co. 2, l.f.;
- 15) il liquidatore provvederà ad informare tempestivamente i commissari giudiziali, il giudice delegato e il comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta e puntuale attuazione del piano. In tale ipotesi, il commissario giudiziale informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 l.f.;
- 16) i commissari giudiziali sorveglieranno, ai sensi dell'art. 185 l.f., l'adempimento del concordato e l'operato del liquidatore, riferendo immediatamente al giudice delegato ogni fatto dal

quale possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi incluso il mancato rispetto del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato (ovvero, già prima della sua scadenza, le circostanze che rendano presumibile il mancato rispetto di tale termine);

17) entro 15 giorni dalla data di completamento di tutte le operazioni previste dal piano, il liquidatore depositerà in cancelleria il conto della gestione, preceduto da una relazione riepilogativa attestante l'avvenuta soddisfazione dei creditori concordatari in relazione alle previsioni della proposta, dandone comunicazione al comitato dei creditori e ai commissari giudiziali, che ne inoltreranno immediatamente copia ai creditori a mezzo p.e.c.;

#### **AUTORIZZA**

il Giudice Delegato ad emettere, all'occorrenza, tutti i provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato;

## **DISPONE**

che il presente decreto sia pubblicato, a cura della Cancelleria, a norma dell'art. 17 l.f. e comunicato al P.M. in sede, alla società debitrice, al liquidatore e ai commissari giudiziali, i quali provvederanno a darne notizia ai creditori;

## **DICHIARA**

il presente decreto provvisoriamente esecutivo.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 19/06/2023.

Il Giudice rel. est.

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente

Dott. Carlo Calvaresi